

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

<p style="text-align: center;">ATTI DELLA REGIONE</p> <p style="text-align: center;">LEGGI REGIONALI</p> <p>Legge regionale 21/12/2010, n. 19. <i>Modifiche alla Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"</i></p> <p style="text-align: right;">pag. 25601</p> <p>DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE</p> <p>Deliberazione amministrativa n. 17 del 14/12/2010. <i>Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2011 - Programma annuale e triennale di attività e di gestione anni 2011/2013</i></p> <p style="text-align: right;">pag. 25609</p> <p style="text-align: center;">DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p>Decreto n. 233 del 17/12/2010. <i>Art. 3 L.R. 26 maggio 2009, n. 13 e s.m.i. - Composizione e costituzione della Consulta Regionale sull'immigrazione. IX^a Legislatura. Integrazione al Decreto Presidenziale n. 143 del 21 giugno 2010</i></p> <p style="text-align: right;">pag. 25623</p>	<p style="text-align: center;">DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI</p> <p style="text-align: center;">SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE</p> <p>Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Gestione del trasporto n. 16 del 21/12/2010. <i>DGR n. 203/2010 - Bando di accesso al finanziamento degli interventi di cui al PAR FAS 2007-2013 - Intervento 5.1.2.1. - € 2.000.000,00</i></p> <p style="text-align: right;">pag. 25623</p> <p style="text-align: center;">SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA</p> <p>Decreto del Dirigente del Servizio agricoltura, forestazione e pesca n. 46 del 21/12/2010. <i>Reg. CE 1698/05 - PSR 2007-2013 - Asse 1 - Misura 111a) - Attività formative imprenditori agricoli e forestali - Bando selezione proposte formative catalogo sviluppo rurale - modifica DDS n. 254/S10 del 08/08/2008 - approvazione testo coordinato</i></p> <p style="text-align: right;">pag. 25623</p> <p style="text-align: center;">SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA</p> <p>Decreto del Dirigente del Servizio territorio ambiente energia n. 10 del 16/12/2010. <i>DGR n. 1792/10 - Finanziamenti per la sostituzione delle coperture in</i></p>
---	---

Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana, il **giovedì**.

La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche

Segreteria della Giunta regionale - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061

POSTE ITALIANE S.p.A. SPEDIZIONE IN A.P. 70% DCB ANCONA

eternit con impianti fotovoltaici -
Approvazione bando - € 250.000,00,
Cap. 42202408/10 pag. 25636

ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Provincia di Ancona.

D.G.P. n. 523 del 06/12/2010 "F.P. -
FSE 2007-2013 - Programma delle
azioni anno 2009 - 2010/2011 - Pro-
roga Avviso Pubblico per la conces-
sione di incentivi per la frequenza di
corsi di formazione a domanda indi-
viduale tramite voucher formativi per
destinatari di ammortizzatori sociali
in deroga. Asse I Adattabilità Asse II
Occupabilità" pag. 25658

Provincia di Ancona.

Determinazione del Direttore del Di-
partimento III "Governo del Territorio"
n. 245 del 07/12/2010 - Legge re-
gionale n. 7/2004 - Art. 6 - Comune
di Corinaldo - Realizzazione di nuova
stazione radio base Telecom denomi-
nata "Corinaldo Nord" e riconfigura-
zione della stazione radio base Vo-
dafone esistente in loc. Santa Maria -
Ditta Telecom Italia SpA / Vodafone
Omnitel N.V. Esclusione del progetto
dalla procedura di valutazione di im-
patto ambientale con prescrizioni pag. 25658

Provincia di Ancona.

Determinazione del Direttore del Di-
partimento III "Governo del Territorio"
n. 248 del 14/12/2010 - Legge re-
gionale n. 7/2004 - Art. 6 - Comune
di Filottrano - Adeguamento tecnolo-
gico UMTS della Stazione Radio Base
esistente presso l'acquedotto comu-
nale denominata "Filottrano" - Ditta
Ericsson Telecomunicazioni SpA.
Esclusione del progetto dalla proce-
dura di valutazione di impatto am-
bientale con prescrizioni pag. 25658

Provincia di Ancona.

Determinazione del Dirigente n. 1283
del 17/12/2010 - F.P. - Programma
delle azioni anno 2009 - POR FSE
2007/2013 - Obiettivo competitività
regionale e occupazione - Asse I
adattabilità - Azione 9 - Obiettivo
specifico "C" - Categoria di spesa 64
- Avviso pubblico per la concessione
di incentivi per la frequenza di corsi
di formazione a domanda individuale
tramite voucher formativi per desti-
natari di ammortizzatori sociali in de-
roga - D.G.P. n. 604 del 22/12/2009
- Approvazione graduatoria e indivi-

duazione beneficiari periodo dal
14/11/2010 al 13/12/2010 (nume-
ro bando siform: Voucher_Adat_Fa-
briano) - Sub impegno di spesa pag. 25659

Provincia di Ancona.

Determinazione del Dirigente n. 1286
del 17/12/2010 - F.P. - Programma
delle azioni anno 2009 - POR FSE
2007/2013 - Obiettivo competitività
regionale e occupazione - Asse II oc-
cupabilità - Azione 8 - Obiettivo speci-
fico "E" - Categoria di spesa 66 -
Avviso pubblico per la concessione di
incentivi per la frequenza di corsi for-
mazione a domanda individuale tra-
mite voucher formativi per destinatari
di ammortizzatori sociali in deroga -
D.G.P. n. 604 del 22/12/2009 -
Approvazione graduatoria e indivi-
duazione beneficiari periodo dal
14/11/2010 al 13/12/2010 (nume-
ro bando siform: Voucher_Occ_Fa-
briano) - Sub impegno di spesa pag. 25662

Provincia di Ancona.

Determinazione del Dirigente n. 1287
del 17/12/2010 - F.P. - Programma
delle azioni 2009 - POR FSE
2007/201 - Obiettivo competitività
regionale e occupazione - Asse I
adattabilità - Azione 9 - Obiettivo
specifico "C" - Categoria di spesa 64
- Avviso pubblico per la concessione
di incentivi per la frequenza di corsi
di formazione a domanda individuale
tramite voucher formativi per desti-
natari di ammortizzatori sociali in de-
roga - D.G.P. n. 604 del 22/12/2009
- Approvazione graduatoria e indivi-
duazione beneficiari periodo dal
14/11/2010 al 13/12/2010 (nume-
ro bando siform: Voucher_Adat_Jesi)
- Sub impegno di spesa pag. 25664

Provincia di Ancona.

Determinazione del Dirigente n. 1290
del 20/12/2010 - F.P. - FSE
2007-2013 - Programma delle azioni
anno 2010 - Avviso pubblico per la
presentazione e gestione di progetti
formativi per apprendisti e tutori
aziendali - Programma 2011-2012 -
Asse I Adattabilità - D.G.P. n.
471/2010 (Scad. 15-12-2010) - Pro-
roga scadenza pag. 25666

Provincia di Ancona.

T.U. n. 1775/1933, D.lgs. n.
275/1993, D.lgs n. 152/2006, L.R.
Richiesta di rilascio della autorizza-
zione alla escavazione di n. 1 pozzo
le cui acque verranno utilizzate per

uso irrigazione aree verdi nel Comune di Polverigi in Via dell'Industria, 4. Ditta: Cesarano Ascensori S.r.l. pag. 25666

Provincia di Ancona.

T.U. n. 1775/1933, D.lgs. n. 275/1993, D.lgs n. 152/2006, L.R. Richiesta di rilascio della autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo le cui acque verranno utilizzate per uso attività di cantiere nel Comune di Senigallia in loc. "Autostrada A 14 Bologna-Bari-Taranto Km. 194+800 al Km 213+749". Ditta: Sig. Consorzio Stabile Samac pag. 25666

Provincia di Ancona.

T.U. n. 1775/1933, D.lgs. n. 275/1993, D.lgs n. 152/2006, L.R. Richiesta di rilascio della autorizzazione alla escavazione di n. pozzo le cui acque verranno utilizzate per uso attività di cantiere nel Comune di Senigallia in loc. "Autostrada A 14 Bologna-Bari-Taranto dal Km. 194+800 al Km213+749". Ditta: Sig. Consorzio Stabile Samac pag. 25667

Provincia di Ancona.

T.U. n. 1775/1933, D.lgs. n. 275/1993, D.lgs n. 152/2006, L.R. Richiesta di rilascio della autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo le cui acque verranno utilizzate per uso attività di cantiere nel Comune di Senigallia in loc. "Autostrada A 14 Bologna-Bari-Taranto dal Km. 194+800 al Km213+749". Ditta: Sig. Consorzio Stabile Samac pag. 25667

Provincia di Ascoli Piceno.

Deliberazione della G.P. n. 362 del 07/12/2010 - Approvazione tabelle valori agricoli medi per ettaro secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della Provincia di Ascoli Piceno, ai sensi del 4° comma del D.P.R. 8 giugno 01, n. 327, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e sue modifiche pag. 25667

Provincia di Ascoli Piceno.

Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità - Infrastrutture n. 516/LLPP dei 6 dicembre 2010. De-classificazione a comunale di un tratto della S.P. n. 222 "Degli Amori Stella" ubicata nel territorio del Comune di Monsampolo del Tronto - località Stella pag. 25671

Provincia di Ascoli Piceno.

T.U. di leggi 11.12.1933, n. 1775 e succ. e mod. - Domanda di concessione pluriennale di derivazione acqua avanzata in data 16.04.2010 e succ. integrazioni dalla ditta di indirizzo mediante attingimento da pozzo in Comune di Monteprandone - Loc. Centobuchi pag. 25671

Provincia di Ascoli Piceno.

Legge regionale n. 9/2006 - Hotel Rina di San Benedetto del Tronto (AP) - Provvedimento di classificazione pag. 25671

Provincia di Fermo.

Determinazione dirigenziale n. 1514 Generale - n. 99 Settore del 14.12.2010 del Settore Ambiente - Art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed art. 6 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale del progetto Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 4692,00 kWp - Località C.da Mulino, Servigliano - FM. Società proponente: FASE Engineering s.r.l. di Forlì - FC pag. 25671

Provincia di Macerata.

Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Provinciale n. 174 del 22 novembre 2010. Comune di Gualdo - Provincia di Macerata. Approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale Comunale in adeguamento al P.P.A.R. L. 17/08/1942 n. 1150 e s.m.i. - L.R. 05/08/1992 n. 34. Delibere di C.C. n. 61 (adozione) del 31/12/1999 - n. 15 del 30/07/2010 (controdeduzioni alle prescrizioni provinciali) pag. 25673

Provincia di Macerata.

Determinazione dirigenziale n. 450 del 07-12-2010 - D.Lgs. 152/2006 art. 20 - L.R. 7/2004 art. 6: verifica di assoggettabilità alla VIA. Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 11,07 MWp nel Comune di Potenza Picena denominato "Potenza Solar I - Potenza Solar II - Potenza Solar III". Ulteriore Comune interessato: Civitanova Marche. Proponente: Energo Green S.r.l. di Pollenza. Assoggettamento alla procedura di V.I.A. pag. 25676

Comune di Ancona.

Deliberazione n. 136 del 4 novembre 2010 - Individuazione zona di recupero del patrimonio edilizio esistente

ai sensi dell'art. 27 della L. 457/1978 area "Ex Istituto Maestre Pie Venerini" - Modifica perimetrazione nell'ambito della Tav. "7F di PRG - Zona di Recupero" - Approvazione Definitiva

pag. 25677

Comune di Fermo.

Delibera di Consiglio n. 125 del 29-11-2010 - Modifica statutaria: Rinocoscimento dell'acqua come bene comune pubblico inalienabile

pag. 25678

Comune di Montepandone.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29-11-2010 - Variante parziale al PRG vigente per la sistemazione dell'intersezione stradale tra ex SS4 (oggi SP 235) e SP 54 e relativa viabilità di raccordo. Approvazione definitiva

pag. 25678

Comune di Pesaro.

Delibera C.C. n. 118 dell'11.10.2010: "Approvazione progetto comportante variante al PRG vigente, ex art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i., per ristrutturazione parziale di laboratori con cambio d'uso a negozio in ampliamento della superficie commerciale di vendita di media struttura commerciale inferiore esistente in Via Valerio n. 6 loc. Villa Fastigi. Società cooperativa di consumo di Villa Fastigi a.r.l.

pag. 25678

Comune di Recanati.

Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/09/2010 - Approvazione definitiva piano di lottizzazione di iniziativa privata in variante al PRG - Zona Industriale Squartabue

pag. 25679

Comune di Recanati.

Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 04/11/2010 - Approvazione definitiva variante P.R.U. - Q.U.5 - Quartiere Mercato - Via Loreto

pag. 25680

Comune di Sant'Angelo in Lizzola.

Delibera di C.C. n. 79 del 20.11.2010: "Approvazione progetto in variante al PRG vigente ex art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i. - Ditta Vetrotec Srl"

pag. 25680

Comune di Sassoferrato.

Ordinanza n. 88 del 21-12-10 - Occupazione d'urgenza terreni - Lavori di realizzazione di una centrale elettrica a pozzo, con potenza 90 KW, ubicata in via Bramante, Sassoferrato (AN)

pag. 25681

Comune di Senigallia.

Deliberazione consiliare n. 108 del 13/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Piano particolareggiato Parco Cesanella - Variante 2009". Approvazione definitiva, dichiarazione apposizione vincolo espropriativo"

pag. 25681

ASUR - Zona Territoriale 1 - Pesaro.

Determina del Direttore n. 556 del 15/12/2010 - Approvazione graduatorie provinciali dei medici veterinari anno 2009 e 2010, art. 21 dell'accordo collettivo nazionale

pag. 25681

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto - Ascoli Piceno.

Decreto del Segretario Generale n. 30 del 15.12.2010 ad oggetto: "Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto (PAI) - Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 81 del 29.01.2008 - Istanza ai sensi dell'Art. 17 N.T.A. (Modifica aree) - Comune di Acquasanta Terme (AP): perimetrazione (nuovo inserimento) di un'area in dissesto gravitativo - frana da crollo - ricadente nel territorio del Comune di Acquasanta Terme - Località Quintodecimo - Accoglimento

pag. 25685

C.I.I.P. - Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A. - Ascoli Piceno.

Rifacimento delle condotte idriche nelle località Rustici, Taccarelli e Verri nel Comune di Amandola. - C.C. AY22 - ID. 538193. Comunicazione di avvio del procedimento di espropriazione e/o asservimento ai sensi e per gli effetti degli art. 11, comma 2, 16, commi 4 e 5, e 19 commi 1 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e dell'art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241

pag. 25687

BANDI E AVVISI DI GARA**Regione Marche - P.F. Sistemi informativi e telematici - Ancona.**

Bando di gara per l'acquisizione di beni e servizi per la creazione e gestione del Polo regionale di conservazione degli archivi digitali per la durata di 3 anni

pag. 25687

ASUR - Zona Territoriale 3 - Fano.

Avviso di gara: fornitura e manuten-

zione full risk di un impianto di trattamento e distribuzione acqua per dialisi pag. 25689

AVVISI D'ASTA

Fondazione Opere Laiche Lauretane e casa Hermes - Loreto.
Bando d'asta pubblica per la vendita di immobile sito in Via Maccari - Loreto pag. 25689

INRCA - Istituto di ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Ancona.
Bando d'asta pubblica, per la vendita dei seguenti immobili: 1) Locale commerciale in Ancona - Via Flaminia 69/B, 2) Locale commerciale in Ancona - V. Flaminia 70, 3) Unità immobiliare di tipo residenziale in Ancona - Via Grazie nr. 122, 4) Unità immobiliare di tipo residenziale in Ancona - Via Palombare 22, 5) Fondo rustico di mq. 100.900,00 (libero), con edificio colonico di mq. 372,00, oltre ad una corte di mq. 2.559,00 (occupato con causa di sfratto in corso), sito in Ancona, Via Piantate Lunghe 160 Montesicuro pag. 25690

ESITI DI GARA

Comune di Polverigi.
Avviso esito gara - Procedura aperta per affidamento servizi sociali vari dal 01/01/2010 al 31/12/2012 pag. 25692

Comune di Porto San Giorgio.
Esito di gara - Alienazione bene immobile denominato ex Pescheria comunale sita in Porto San Giorgio pag. 25693

Azienda Ospedaliera "Ospedale San Salvatore" - Pesaro.
Esito della procedura aperta per la fornitura di materiale vario di cancelleria pag. 25693

BANDI DI CONCORSO

ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - Ancona.
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - Chimico pag. 25693

ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - Ancona.
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1

posto di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere per l'ambiente ed il territorio (Cat. D) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno pag. 25694

ASUR - Zona Territoriale 7 - Ancona.
All. n. 1 "Modulistica per inserimento nelle Graduatorie Regionali Annuali di Settore della Medicina Generale, da valere per l'anno 2012" pag. 25695

ASUR - Zona Territoriale 7 - Ancona.
All. n. 2 "Modulistica per inserimento nella Graduatoria Regionale di Pediatria di Libera Scelta, da valere per l'anno 2012" pag. 25705

ASUR - Zona Territoriale 7 - Ancona.
All. n. 3 "Modulistica per inserimento nella Graduatoria Provinciale dei Medici Specialisti Ambulatoriali ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi), da valere per l'anno 2012" pag. 25714

ASUR - Zona Territoriale 7 - Ancona.
All. n. 4 "Modulistica per inserimento nella Graduatoria Provinciale dei Medici Veterinari, da valere per l'anno 2012" pag. 25718

ASUR - Zona Territoriale 9 - Macerata.
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica pag. 25722

INRCA - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Ancona.
Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato per 12 mesi, eventualmente rinnovabile per lo stesso periodo, di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista presso il POR di Fermo pag. 25728

AVVISI

Regione Marche - P.F. Osservatorio regionale dei contratti pubblici / Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - Osservatorio dei contratti pubblici - Sezione Regionale Marche - Ancona.
Comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 14/12/2010 pag. 25736

Regione Marche - P.F. Opere Pubbliche d'emergenza e prevenzione rischio sismico - Ancona.

Realizzazione nuovo complesso ospedaliero Ancona sud. Procedura di variante parziale al PRG del Comune di Camerano e Valutazione Ambientale Strategica

pag. 25736

GEOCON - Studio associato per la geologia e la sicurezza - Fano.

Impianto fotovoltaico di potenza pari a 993,60 KWp su terreno sito in località Metaurilia

pag. 25737

Solare Mondavio e Ripe S.r.l. - Palermo.

Realizzazione di un parco tecnologico, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di tipo solare fotovoltaico grid-connected, delle opere connesse e delle infrastrutture correlate e della linea elettrica di connessione alla rete ENEL

pag. 25737

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 21/12/2010, n. 19.
Modifiche alla Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile".

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dai seguenti:

"1. E' consentito l'ampliamento degli edifici residenziali nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente per edificio o per ogni singola unità immobiliare. L'ampliamento di cui al presente comma non può comunque comportare un aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto a quelle esistenti.

1 bis. Per le unità abitative residenziali ubicate in zona agricola, l'ampliamento di cui al comma 1 è consentito sino ad un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi."

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 22/2009 sono soppresse le parole: " , se motivato in base a specifiche esigenze produttive", le parole: "e comunque in misura non superiore a 400 metri quadrati" e le parole: "e comunque in misura non superiore a 100 metri quadrati".

3. Al comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 22/2009, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "L'accorpamento di cui al presente comma è cumulabile con l'ampliamento previsto al comma 1. Il piano di recupero non è necessario qualora l'accorpamento riguardi la volumetria di un solo accessorio di pertinenza con superficie massima di 70 mq."

4. Al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 22/2009 sono soppresse le parole: " , mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale,".

5. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 22/2009, è aggiunto il seguente:

"8 bis. L'ampliamento di cui al presente articolo può essere realizzato anche in assenza di modifica della sagoma dell'edificio esistente."

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 1 bis)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 22/2009 è inserito il se-

guente:

"Art.1 bis - (Recupero dei sottotetti).

1. E' consentito realizzare l'ampliamento di cui all'articolo 1, comma 1, anche mediante recupero a fini abitativi del piano sottotetto purchè sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media non inferiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori e di servizio.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati, previo rilascio di idoneo titolo abilitativo e fatto salvo quanto previsto nel comma 1, nell'osservanza delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e di contenimento del consumo energetico e, nell'ipotesi di edifici ubicati nelle zone omogenee A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968, senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde.

3. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 1 è possibile, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali dell'edificio, aprire finestre, realizzare abbaini ed installare lucernai al fine di reperire la superficie minima di aerilluminazione.

4. Il piano sottotetto è quello compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto. Ai fini del presente articolo le altezze degli edifici e delle fronti nonché il volume e l'altezza media interna del piano sottotetto sono misurati secondo quanto stabilisce l'articolo 13 del Regolamento Edilizio tipo della Regione Marche."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 22/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Interventi di demolizione e ricostruzione)

1. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali, con esclusione di quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895, che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con eventuale ampliamento della volumetria esistente da demolire. E' ammessa la ricomposizione planivolumetrica anche con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti o con eventuale modifica, nell'ambito del lotto originario, dell'area di sedime dell'edificio preesistente e della sagoma. Nelle zone agricole il nuovo edificio potrà essere realizzato entro un raggio di 100 ml dall'area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche. In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l'adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale e migliorare l'efficienza energetico-ambientale degli edifici.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:

a) nel limite del 30 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per

cento dell'efficienza energetica dell'edificio rispetto ai parametri fissati dal d.lgs. n. 192/2005 e dal d.p.r. 2 aprile 2009 n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 192/2005);

b) nel limite del 40 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici residenziali, realizzati successivamente al 1° gennaio 1950, ubicati nelle zone territoriali omogenee A che presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche ed ambientali non coerenti con il contesto storico e architettonico in cui si inseriscono. In tal caso l'ampliamento è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 2 e previa presentazione di un piano particolareggiato di recupero approvato dal Comune. L'intervento previsto nel presente comma è altresì consentito nel rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli altri edifici della zona.

4. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica. Gli interventi di cui al presente comma devono migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l'adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelli non soggetti al rispetto dei limiti imposti dal d.lgs. 192/2005. È consentito il mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati prima del 1° gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968, ovvero l'intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate). In ogni caso, il mutamento della destinazione d'uso non è ammesso per gli edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui al d.m. 1444/1968.

5. L'eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 4, ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al d.m. 1444/1968, è consentito, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei seguenti limiti:

a) 30 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per cento dell'efficienza energetica dell'edificio rispetto ai parametri fissati dal d.lgs. n. 192/2005 e dal d.p.r. 59/2009;

b) 40 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

6. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle di cui al com-

ma 5, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono ubicati, gli ampliamenti sono consentiti nei limiti di cui al comma 2.

7. Nei casi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di cui al presente articolo la distanza dai confini o dai fabbricati è rispettata con riferimento alla sola parte che costituisce ampliamento o sopraelevazione del preesistente edificio.

8. Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 6 e 8.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009 dopo le parole: “riguardano gli edifici” sono inserite le seguenti: “in corso di ristrutturazione o quelli”.

2. Il secondo e ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009 è sostituito dal seguente: “Gli ampliamenti previsti dalla presente legge possono essere realizzati in aggiunta agli incrementi volumetrici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali e non ancora utilizzati dagli aventi diritto.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009 è inserito il seguente:

“2 bis. Gli interventi di cui alla presente legge comportano la deroga di tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dalla l.r. 13/1990, fatta eccezione per l'altezza massima degli edifici in relazione alla loro destinazione d'uso e per le distanze che debbono essere osservate dagli allevamenti di tipo industriale.”.

4. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009 è sostituita dalla seguente:

“a) nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 bis e dal comma 3 dell'articolo 2;”.

5. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009 è abrogata.

6. Al numero 1) della lettera c) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009 le parole: “AVD_P2,” sono soppresse.

7. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, ad eccezione di quelli per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di recupero mediante ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione. In tal caso l'ampliamento consentito dalla presente legge non si somma a quello eventualmente previsto dai suddetti piani”.

8. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, ad eccezione di quelli di cui all'atto unilaterale d'obbligo così come previsto al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/1990”.

9. Alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009 prima delle parole: “per gli edifici censiti” sono inserite le seguenti: “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,”.

10. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009

sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Negli ambiti di tutela integrale definiti dal PPAR o dalle disposizioni dei piani regolatori comunali ad esso adeguati sono ammessi gli interventi di ampliamento, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione con i limiti di cui all’articolo 1, comma 1; in quest’ultimo caso il nuovo edificio deve occupare almeno la metà dell’area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche.

5 ter. In deroga ai divieti stabiliti dal comma 5, lettera c), nelle fasce di territorio inondabile da piene con tempi di ritorno sino a 200 anni individuate dai Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI), sono ammessi gli interventi di cui all’articolo 1 ricadenti nelle zone urbanistiche per le quali i procedimenti di mitigazione del rischio di cui all’articolo 23 delle NTA del PAI dei bacini regionali o analoghi siano stati regolarmente conclusi con l’atto comunale di recepimento delle prescrizioni regionali e con l’effettiva realizzazione delle opere previste nel piano di mitigazione, nonché gli interventi di cui all’articolo 1 in cui il piano base della nuova opera è collocato al di sopra del livello atteso stimato per la piena di 50 cm. e l’opera stessa non prevede comunque attacchi a terra.”

11. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 22/2009 le parole “ l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio)” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 5)

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 22/2009 le parole: “, nonché il mantenimento della destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge” sono soppresse.

2. Nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 22/2009 le parole: “il mantenimento della destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge,” sono soppresse.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 22/2009 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Ai fini della presente legge per destinazione in atto si intende quella legittimata alla data della domanda di cui al comma 1.”.

Art. 6

(Modifica all’articolo 6)

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 22/2009 le parole: “di cui all’articolo 2, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2”.

Art. 7

(Modifica all’articolo 7)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 22/2009 le parole: “sugli edifici oggetto degli interventi di cui alla presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “su almeno il 3 per cento degli edifici oggetto degli interventi di cui

alla presente legge, con priorità per quelli aventi una volumetria superiore a 5.000 metri cubi,”.

Art. 8

(Modifica all’articolo 8)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 22/2009 è abrogata.

2. Sono fatti salvi i procedimenti attivati sulla base di bandi pubblicati prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Modifica all’articolo 9)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2009 le parole: “i successivi diciotto mesi” sono sostituite dalle parole: “il 30 giugno 2012”.

Art. 10

(Norma transitoria)

1. I Comuni adeguano gli atti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 22/2009, limitatamente alle disposizioni previste nella presente legge, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande per gli interventi di cui alla l.r. 22/2009 possono essere presentate dopo il termine indicato al comma 1.

3. Con la medesima decorrenza stabilita dal comma 2, le richieste di titolo abilitativo edilizio già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere modificate in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la normativa precedente.

Art. 11

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 21 Dicembre 2010

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

VIENE ALTRESI' PUBBLICATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DELLA L.R. 17/2008, IL TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 (INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Bugaro n. 3 del 27 maggio 2010;
- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Latini n. 12 del 29 giugno 2010;
- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 23 del 13 luglio 2010;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Ciriacci, Massi, Marinelli e Trenta n. 32 del 29 luglio 2010;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Massi e Acquaroli n. 36 del 10 agosto 2010;
- Relazione della IV Commissione assembleare permanente del 10 novembre 2010;
- Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in data 25 novembre 2010;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro in data 26 novembre 2010;
- Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 dicembre 2010, n. 28.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE.

TESTO VIGENTE LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 (INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE REGIONALE SOPRA

PUBBLICATA, CHE SONO STAMPATE IN NERETTO.

Avvertenza:

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi), la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.

Art. 1

(Interventi di ampliamento)

1. E' consentito l'ampliamento degli edifici residenziali nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente per edificio o per ogni singola unità immobiliare. L'ampliamento di cui al presente comma non può comunque comportare un aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto a quelle esistenti.

1 bis. Per le unità abitative residenziali ubicate in zona agricola, l'ampliamento di cui al comma 1 è consentito sino ad un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi.

2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq, l'ampliamento è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

3. E' consentito l'ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) (...) nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) (...). L'ampliamento che comporta anche l'incremento dell'altezza dell'edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) (...).

4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle previste al comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono situati, l'ampliamento è consentito ai sensi del comma 1.

5. Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950, l'ampliamento di cui ai commi precedenti è consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche.

6. Previa approvazione di apposito piano di recupero, per gli edifici ubicati in zona agricola che non presentino le

caratteristiche di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), è consentito accorparsi all'edificio principale la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70, anche mediante mutamento della loro destinazione d'uso. **L'accorpamento di cui al presente comma è cumulabile con l'ampliamento previsto al comma 1. Il piano di recupero non è necessario qualora l'accorpamento riguardi la volumetria di un solo accessorio di pertinenza con superficie massima di 70 mq.**

7. L'ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

8. L'ampliamento di cui al presente articolo è consentito purché preveda il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia accertata dal Comune l'impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano (...) a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie da esso stabiliti, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. I proventi della monetizzazione sono utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all'articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o, in mancanza di detto piano, per l'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la quantità degli standard esistenti.

8 bis. L'ampliamento di cui al presente articolo può essere realizzato anche in assenza di modifica della sagoma dell'edificio esistente.

Art.1 bis

(Recupero dei sottotetti)

1. E' consentito realizzare l'ampliamento di cui all'articolo 1, comma 1, anche mediante recupero a fini abitativi del piano sottotetto purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media non inferiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori e di servizio.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati, previo rilascio di idoneo titolo abilitativo e fatto salvo quanto previsto nel comma 1, nell'osservanza delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e di contenimento del consumo energetico e, nell'ipotesi di edifici ubicati nelle zone omogenee A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968, senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde.

3. **Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 1 è possibile, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali dell'edificio, aprire finestre, realizzare abbaini ed installare lucernai al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione.**

4. Il piano sottotetto è quello compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto. Ai fini del presente articolo le altezze degli edifici e delle fronti nonché il volume e l'altezza media interna del piano sottotetto sono misurati secondo quanto stabilisce l'articolo 13 del Regolamento Edilizio tipo della Regione Marche.

Art. 2

(Interventi di demolizione e ricostruzione)

1. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali, con esclusione di quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895, che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con eventuale ampliamento della volumetria esistente da demolire. E' ammessa la ricomposizione planivolumetrica anche con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti o con eventuale modifica, nell'ambito del lotto originario, dell'area di sedime dell'edificio preesistente e della sagoma. Nelle zone agricole il nuovo edificio potrà essere realizzato entro un raggio di 100 ml dall'area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche. In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l'adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale e migliorare l'efficienza energetico-ambientale degli edifici.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:
a) nel limite del 30 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per cento dell'efficienza energetica dell'edificio rispetto ai parametri fissati dal d.lgs. n. 192/2005 e dal d.p.r. 2 aprile 2009 n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 192/2005);

b) nel limite del 40 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici residenziali, realizzati successivamente al 1° gennaio 1950, ubicati nelle zone territoriali omogenee A che presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche ed ambientali non coerenti con il contesto storico e architettonico in cui si inseriscono. In tal caso l'ampliamento è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 2 e pre-

via presentazione di un piano particolareggiato di recupero approvato dal Comune. L'intervento previsto nel presente comma è altresì consentito nel rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli altri edifici della zona.

4. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica. Gli interventi di cui al presente comma devono migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l'adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelli non soggetti al rispetto dei limiti imposti dal d.lgs. 192/2005. È consentito il mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati prima del 1° gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968, ovvero l'intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate). In ogni caso, il mutamento della destinazione d'uso non è ammesso per gli edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui al d.m. 1444/1968.

5. L'eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 4, ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al d.m. 1444/1968, è consentito, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei seguenti limiti:

a) 30 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per cento dell'efficienza energetica dell'edificio rispetto ai parametri fissati dal d.lgs. n. 192/2005 e dal d.p.r. 59/2009;

b) 40 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

6. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle di cui al comma 5, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono ubicati, gli ampliamenti sono consentiti nei limiti di cui al comma 2.

7. Nei casi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di cui al presente articolo la distanza dai confini o dai fabbricati è rispettata con riferimento alla sola parte che costituisce ampliamento o sopraelevazione del preesistente edificio.

8. Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 6 e 8.

Art. 3

(Interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli ERAP)

1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono consentiti anche per gli edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché per gli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli interventi di cui al presente articolo devono in ogni caso prevedere il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il mutamento di destinazione d'uso degli edifici pubblici, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del d.l. 112/2008.

3. Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e degli enti locali, agli asili nido, alle scuole di ogni ordine e grado, agli impianti sportivi di base o polivalenti di proprietà pubblica, in uso a una o più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività, in quanto attrezzature di interesse generale, sono consentiti anche nelle aree di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b).

4. Sono consentiti, previo accordo di programma tra gli ERAP ed i Comuni interessati, interventi di demolizione anche integrale e ricostruzione di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ERAP o dei Comuni, con eventuale ampliamento nel limite del 50 per cento della volumetria esistente.

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici **in corso di ristrutturazione o quelli** ultimati alla data del 31 dicembre 2008 e sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l'atto di cui all'articolo 9, comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. La presente legge specifica i casi in cui dette deroghe non sono consentite. Per edifici ultimati si intendono quelli così definiti dall'articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Restano comunque fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i limiti inderogabili di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal d.m. 1444/1968, ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi

dell'articolo 8, primo comma, numero 4), del decreto ministeriale medesimo.

2. Gli interventi di cui alla presente legge, purché non vengano superati i limiti di incremento rispettivamente stabiliti dagli articoli 1 e 2, comportano anche l'applicazione delle deroghe previste dalla normativa statale, regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile). **Gli ampliamenti previsti dalla presente legge possono essere realizzati in aggiunta agli incrementi volumetrici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali e non ancora utilizzati dagli aventi diritto.**

2 bis. Gli interventi di cui alla presente legge comportano la deroga di tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dalla l.r. 13/1990, fatta eccezione per l'altezza massima degli edifici in relazione alla loro destinazione d'uso e per le distanze che debbono essere osservate dagli allevamenti di tipo industriale.

3. Su uno stesso edificio gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 non sono tra loro cumulabili. L'edificio che ha usufruito nel periodo di efficacia della presente legge di uno di detti interventi non può ulteriormente usufruire di interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con ampliamento.

4. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti nel rispetto delle norme che disciplinano, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte, la comproprietà o il condominio negli edifici.

5. Gli interventi di cui alla presente legge non sono ammessi:

a) nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 bis e dal comma 3 dell'articolo 2;

b) (lettera abrogata)

c) per quanto riguarda le individuazioni contenute nel:

1) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale: nella fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a duecento anni dei principali corsi d'acqua dei bacini regionali, nelle aree di versante in dissesto (...) AVD_P3 e AVD_P4 e nelle aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato AVV_R4;

2) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale Marecchia-Conca: nelle fasce di territorio con probabilità di esondazione corrispondenti a piene con tempo di ritorno di duecento anni e nelle aree di versante in condizione di dissesto;

3) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto: nelle aree di versante a pericolosità molto elevata H3 e nelle aree a rischio elevato o molto elevato di inondazione, E3 ed E4;

4) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico

del fiume Tevere: le zone individuate a rischio molto elevato per fenomeni franosi, R4;

d) per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dei parchi e delle riserve naturali, **ad eccezione di quelli per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di recupero mediante ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione. In tal caso l'ampliamento consentito dalla presente legge non si somma a quello eventualmente previsto dai suddetti piani;**

e) sulle aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d'obbligo unilaterale, **ad eccezione di quelli di cui all'atto unilaterale d'obbligo così come previsto al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/1990;**

f) per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico e per gli edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono;

g) **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1**, per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA del PPAR, nonché dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), sottoposti a restauro e a risanamento conservativo. Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR il divieto è riferito agli edifici presenti nella carta IGM 1892/1895.

5 bis. Negli ambiti di tutela integrale definiti dal PPAR o dalle disposizioni dei piani regolatori comunali ad esso adeguati sono ammessi gli interventi di ampliamento, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione con i limiti di cui all'articolo 1, comma 1; in quest'ultimo caso il nuovo edificio deve occupare almeno la metà dell'area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche.

5 ter. In deroga ai divieti stabiliti dal comma 5, lettera c), nelle fasce di territorio inondabile da piene con tempi di ritorno sino a 200 anni individuate dai Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 1 ricadenti nelle zone urbanistiche per le quali i procedimenti di mitigazione del rischio di cui all'articolo 23 delle NTA del PAI dei bacini regionali o analoghi siano stati regolarmente conclusi con l'atto comunale di recepimento delle prescrizioni regionali e con l'effettiva realizzazione delle opere previste nel piano di mitigazione, nonché gli interventi di cui all'articolo 1 in cui il piano base della nuova opera è collocato al di sopra del livello atteso stimato per la piena di 50 cm. e l'opera stessa non prevede comunque attacchi a terra.

6. Per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture ricettive ricadenti nell'ambito di applicazione della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali

in materia di turismo), gli incrementi volumetrici restano disciplinati dall'articolo 19 della legge regionale medesima. Nelle strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del titolo II della l.r. 9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo le procedure di cui all'articolo 19 dell' citata l.r. 9/2006, è consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento rispetto al volume preesistente. I piani particolareggiati ed i piani di recupero di cui al citato articolo 19 possono essere anche di iniziativa privata.

8. Le norme della presente legge non possono essere applicate agli edifici aventi destinazione commerciale, quando comportano una deroga alle disposizioni di cui alla **l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)**, circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita e la dotazione minima di parcheggi.

9. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica, né gli interventi in essa previsti possono essere considerati interventi in sanatoria. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m. 1444/1968, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.

Art. 5
(Procedimento)

1. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente. Alla domanda o denuncia del proprietario interessato, o al progetto nel caso di opere pubbliche, deve essere allegata anche una relazione, redatta dal progettista o da un tecnico abilitato, che asseveri, relativamente agli interventi di ampliamento, il miglioramento del comportamento energetico da conseguire (...) e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 3, il miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la relazione del tecnico abilitato deve asseverare la necessità del rinnovamento e dell'adeguamento o del miglioramento dell'edificio sotto il profilo della sicurezza antisismica, (...) nonché il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 sono attestati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'agibilità delle opere realizzate. L'attestazione deve riguardare anche il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Gli interventi che riguardano parti strutturali non possono essere realizzati in mancanza della documentazione attestante il rispetto della normativa antisismica vigente.

4. Per i procedimenti di cui alla presente legge gli Enti locali possono stabilire l'incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100 per cento. Le risorse così determinate sono utilizzate per l'attivazione di

progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti medesimi, nonché allo svolgimento dei successivi controlli.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione o all'adeguamento delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli interventi.

5 bis. Ai fini della presente legge per destinazione in atto si intende quella legittimata alla data della domanda di cui al comma 1.

Art. 6
(Riduzione del contributo di costruzione)

1. Per gli interventi di ampliamento il contributo di costruzione, se dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20 per cento.

2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di costruzione, se dovuto, è determinato in ragione dell'80 per cento per la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita.

3. La riduzione del contributo di costruzione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai casi di mutamento della destinazione d'uso **di cui all'articolo 2**. I Comuni destinano tale contributo agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

4. Il contributo di costruzione non è dovuto qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione comportino l'accessibilità totale dell'unità immobiliare ai fini del superamento delle barriere architettoniche.

5. Restano ferme le ipotesi di riduzione del contributo di costruzione previste dalla normativa vigente.

Art. 7
(Controlli e sanzioni)

1. Ferme le attività di vigilanza previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale dispone semestralmente, in collaborazione con i Comuni, accertamenti e ispezioni a campione **su almeno il 3 per cento degli edifici oggetto degli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli aventi una volumetria superiore a 5.000 metri cubi**, e sui livelli di efficienza conseguiti. I controlli a campione possono svolgersi entro cinque anni dalla data di fine lavori.

2. Il mancato riscontro di quanto attestato ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di cui al titolo IV del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi o delle maggiori superfici, nonché l'annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria)

1. Ai contratti di lavori di cui al comma 7 bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), da affidare nel territorio regionale, si applicano le seguenti norme integrative:

a) **(lettera abrogata)**

b) *(lettera abrogata dall'art. 50, comma 2, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31)*

c) per la stima degli importi da porre a base della procedura, le stazioni appaltanti utilizzano i propri prezziari e, in mancanza, il prezzo regionale, formalmente adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 163/2006 e vigenti al momento dell'avvio della procedura.

Art. 9

(Norme transitorie e finali)

1. I Comuni, entro il termine preteritorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono limitarne l'applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.

2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentati al Comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre **il 30 giugno 2012**, a pena di decadenza dal relativo diritto.

3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE**

**Deliberazione amministrativa n. 17 del
14/12/2010.**

Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2011 - Programma annuale e triennale di attività e di gestione anni 2011/2013.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 18 dello Statuto regionale;

Visto l'articolo 10, quarto comma, del Regolamento interno del Consiglio;

Visto il Regolamento per l'Amministrazione del bilancio del Consiglio Regionale, approvato nella seduta del Consiglio del 22 luglio 1971;

Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853;

Visto l'articolo 71 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 l'Ufficio di Presidenza propone all'Assemblea unitamente al progetto di bilancio di previsione, il programma annuale e triennale di attività e di gestione anni 2011/2013;

Vista la proposta dell'Ufficio di Presidenza concernente il bilancio di previsione 2011 ed il programma annuale e triennale di attività e di gestione per gli anni 2011/2013;

Acquisito il parere della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi riunita nella seduta del 7 dicembre 2010;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) della l.r. 14/2003, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente dell'Area Gestione Amministrativa;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare il Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2011 consistente nell'U.P.B. 1.01.01 pari ad € 16.464.344,00 e le partite di giro, unitamente al programma annuale e triennale di attività e di gestione di cui rispettivamente agli allegati A e B, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: l'“Assemblea legislativa regionale approva”